



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 12 DEL 26.02.2021

**OGGETTO: DETERMINAIONE ANNUALE DEL GRUPPO DI
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18.15** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 173, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **MIRKA LOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs 118/2011;
- l'art. 233-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che "Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

CONSIDERATO:

- che il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 applicabile per il 2020 non ha subito alcun aggiornamento e che pertanto permangono immutati i criteri per la definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" e per la determinazione dell'area di consolidamento;
- che ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

PRSO ATTO delle seguenti indicazioni contenute nel citato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011:

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione). È riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. È approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

L'ente predispone due distinti elenchi:

- Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica"
- Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

- Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:
 - gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
 - gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure dell'esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali oppure dell'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione); sono considerati enti strumentali controllati anche le aziende e gli enti nei quali l'ente eserciti un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, che incidano significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante: l'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
 - gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;
 - le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria); i contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. La prevalenza è calcolata con riferimento alla percentuale (80%) di cui al punto precedente;
 - le società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
- Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:
 - gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti e pertanto non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata (salvo il caso dell'affidamento diretto);
 - gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
- Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri:
 - totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore

- della produzione);
- Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
 - Anche in caso di incidenza inferiore al 3 per cento, sono comunque considerati rilevanti i bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i bilanci delle società in house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
 - Gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

CONSIDERATO che il Comune di Montecreto con proprio atto di C.C. n° 9 del 30/04/2019 ha espresso la volontà di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del DLgs. 267/00 di non predisporre il bilancio consolidato a partire da quello relativo all'anno 2018;

CHE, dalla lettura del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, la facoltà concessa agli enti locali con meno di 5 mila abitanti di non redigere il bilancio consolidato non esonera dalla determinazione annuale del gruppo di amministrazione pubblica (GAP);

EFFETTUATA, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del "Gruppo Comune di Montecreto", con il seguente esito:

Organismi strumentali del Comune di Montecreto:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

Enti strumentali controllati del Comune di Montecreto:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 118/2011.

Enti strumentali partecipati del Comune di Montecreto (art 11-ter c. 3 D.Lgs. 118/2011):

- Consorzio di Promo-commercializzazione Valli del Cimone - Tipologia (art 11-ter comma 3 D-Lgs. 118/2011): F. Turismo

Società controllate dal Comune di Montecreto:

Nessuna ai sensi dell'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011.

Società partecipate dal Comune di Montecreto (art 11-ter c. 3 D.Lgs. 118/2011):

- Amo S.p.A.-affidataria di servizi pubblici locali - Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): I. trasporti e diritto alla mobilità.
- Lepida S.p.A. – Società in house - Tipologia (art. 11-ter comma 3 D.Lgs. 118/2011): M. sviluppo economico e competitività.

DATO ATTO CHE i restanti organismi partecipati dal Comune di Montecreto non

rientrano nelle definizioni previste dal citato D.Lgs. 118/2011 per essere inclusi nell'elenco "Gruppo Comune di Montecreto";

CONSIDERATO che l'Ente intende confermare la facoltà di non redigere il bilancio consolidato e, pertanto, si provvede a delimitazione del proprio GAP omettendo la definizione del perimetro di consolidamento;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

VISTO il parere favorevole del servizio interessato espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL;

Con voti unanimi e favorevoli, resi tramite appello nominale;

DELIBERA

1) di approvare, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" i seguenti elenchi:

Elenco degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Montecreto:

1. Consorzio Promocommercializzazione Valli del Cimone
2. AMo S.p.A.
3. Lepida S.p.A.

2) di confermare la volontà di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/00 di non predisporre il bilancio consolidato.

3) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, favorevole ed unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 per dare corso a quanto deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 27/02/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIRKA LOTTI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MIRKA LOTTI**